



## **Comune di Podenzano**

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio SUAP Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

**Adeguito ai Decreti Attuativi della Delega Fiscale  
Legge N. 111/2023**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 60 in data 27/12/20242024

## INDICE

TITOLO I .....	4
DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento .....	4
Art. 2 – Aliquote e tariffe .....	4
Art. 3 – Rapporti con i cittadini .....	4
Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie .....	5
TITOLO II .....	6
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE .....	6
Art. 5 – Forme di gestione .....	6
Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali .....	6
Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie .....	7
Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali .....	7
Art. 9 – Minimi riscuotibili .....	8
TITOLO III .....	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	9
Art. 10 – Attività di controllo delle entrate .....	9
Art. 11 – Contraddittorio preventivo .....	9
Art. 12 – Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali – Chiarezza e motivazione degli atti .....	11
Art. 13 – Accertamento delle entrate non tributarie .....	12
Art. 14 – Ripetibilità delle spese di notifica .....	13
Art. 15 – Annullabilità degli atti tributari .....	13
Art. 16 – Nullità degli atti tributari .....	13
Art. 17 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario .....	13
Art. 18 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti .....	14
Art. 19 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario .....	14
Art. 20 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente .....	14
Art. 21 - Documenti di prassi .....	15
Art. 22 - La tutela dell’integrità patrimoniale - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti .....	15
Art. 23 - Compensazione su istanza del debitore .....	15
Art. 24 - Compensazione su proposta d’ufficio .....	16
Art. 25 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie .....	16
Art. 26 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie .....	16
Art. 27 – Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione .....	17
Art. 28 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione .....	17
Art. 29 – Recupero stragiudiziale dei crediti .....	18
Art. 30 – Sospensione e differimento del pagamento e rateazione .....	18
Art. 31 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione .....	19
Art. 32 – Interessi sulle entrate locali .....	19
Art. 33 – Rimborsi .....	19
TITOLO IV .....	21
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO .....	21

Art. 34 - Istituti deflativi del contenzioso .....	21
CAPO I .....	21
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE .....	21
Art. 35 - Diritto di interpello del contribuente .....	21
Art. 36 - Presentazione dell'istanza di interpello .....	21
Art. 37 - Istanza di interpello .....	22
Art. 38 - Adempimenti del Comune .....	22
Art. 39 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello .....	23
CAPO II .....	23
AUTOTUTELA .....	23
Art. 40 Autotutela obbligatoria .....	23
Art. 41 Autotutela facoltativa .....	24
CAPO III .....	24
ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	24
Art. 42 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione .....	24
Art. 43 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione .....	25
Art. 44 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione .....	25
Art. 45 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio .....	26
Art. 46 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente .....	26
Art. 47 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento .....	26
Art. 48 - Atto di accertamento con adesione .....	27
Art. 49 - Perfezionamento della definizione .....	27
Art. 50 - Effetti della definizione .....	28
Art. 51 - Riduzione della sanzione .....	28
TITOLO IV .....	29
RAVVEDIMENTO OPEROSO .....	29
Art. 52 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso .....	29
TITOLO V .....	30
Art. 53 - Norme finali .....	30

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Podenzano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli Artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli Artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 Luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 2 - Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge.
2. Salve diverse disposizioni di Legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'Art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

### **Art. 3 - Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

#### **Art. 4 - Agevolazioni fiscali e tariffarie**

1. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.
2. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

## **TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

### **Art. 5 – Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento alla competente Agenzia delle Entrate-Riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli Artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 13 aprile 2022 n. 101 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal vigente Codice dei contratti.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
6. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
8. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

### **Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali**

1. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
2. Il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'Art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
3. In particolare il funzionario responsabile:
  - a. cura tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c. sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;

- d. cura tutte le fasi del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza;
  - e. dispone i rimborsi;
  - f. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il soggetto gestore ed il controllo della gestione;
  - g. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

#### **Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata la gestione delle entrate stesse.

#### **Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali**

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
- tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia prevista per Legge;
  - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
  - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
  - tramite piattaforma PagoPa;
  - tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'Art. 53 D.Lgs. 446/1997.
2. Le entrate non tributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
  - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
  - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
  - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
  - tramite piattaforma PagoPa;
  - tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'Art. 53 D.Lgs. 446/1997.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

4. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

#### **Art. 9 - Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme e regolamenti per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Ai sensi dell'Art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.



**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

**Art. 10 – Attività di controllo delle entrate**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'Art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
4. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:

- risorse tributarie comunali,
- risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'Art. 1 del D.L. 203/2005,

individuate ai sensi dell'Art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 es.m.i. (IMU e TARI) è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale Fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta.

**Art. 11 –Contraddittorio preventivo**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti recanti una pretesa tributaria autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo.
2. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
3. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva (come ad esempio le aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria I.M.U. salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente) ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
4. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni;
5. Ai fini del comma 4 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
  - a. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
  - b. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

- c. atti di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati);
  - d. gli avvisi e i solleciti di pagamento;
  - e. il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
  - f. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'Articolo 1, comma 800, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160;
  - g. il rifiuto espresso o tacito di rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori;
  - h. il diniego espresso o tacito sulle istanze di autotutela;
  - i. il ruolo e la cartella di pagamento;
  - j. gli atti di cui all'Articolo 50, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - k. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'Art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato Articolo 77;
  - l. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'Art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo Articolo 86;
  - m. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
  - n. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'Art. 16 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472;
  - o. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva (come ad esempio le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali).
6. Ai fini del comma 4 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
  7. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
  8. Per gli atti di cui ai commi 4, 5 e 6 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui ai successivi commi 18 e 19.
  9. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
  10. La comunicazione di cui al comma 9 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero richiedere l'accesso agli atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
  11. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al capo III del presente regolamento, in luogo delle osservazioni, entro 30 giorni dalla data di notifica dello schema stesso.

12. È facoltà del Funzionario Responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
13. Lo schema di atto di cui al comma 9 deve indicare almeno:
  - a) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'Ente;
  - b) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  - e) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni;
  - f) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio nel caso in cui il Funzionario Responsabile del tributo si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente comma 12;
14. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 10 e 12, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
15. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione.
16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
17. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 10, ai sensi dell'Articolo 6-bis, comma 3, Legge 27 Luglio 2000, n. 212;
18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 10 fosse successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorressero meno di centoventi giorni, tale ultimo termine sarebbe posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
19. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione Comunale ritiene di non accogliere.
20. La notifica dello schema di atto di cui al precedente comma 9 non preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'Art. 13 comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472.

**Art. 12 - Avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali - Chiarezza e motivazione degli atti**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di Legge, con particolare riferimento all'Art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC, mediante la

piattaforma digitale delle notifiche di cui all'Articolo 1, comma 402, della Legge n. 160/2019, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
6. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
7. Gli avvisi di accertamento devono altresì:
  - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
  - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento;
  - indicare gli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
  - indicare i maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva;
  - indicare l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'Art. 32 del D.Lgs. 150/2011;
  - indicare che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - indicare il soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
8. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 13 - Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

#### **Art. 14 - Ripetibilità delle spese di notifica**

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Settembre 2012 e successive modificazioni e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 Aprile 2023.
2. Le eventuali modifiche apportate a tali decreti con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

#### **Art. 15 - Annullabilità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'Art. 7-bis della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di Legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'Art. 7, comma 2, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212.

#### **Art. 16 - Nullità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'Art. 7-ter della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

#### **Art. 17 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di

imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

#### **Art. 18 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla Legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per Legge, ove da essa non specificamente derogati.

#### **Art. 19 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non deve limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'Articolo 7, Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 20 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria (ad esempio circolari, risoluzioni ministeriali e istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU), ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione Comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

### **Art. 21 - Documenti di prassi**

1. L'Amministrazione Comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
  - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
  - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
  - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
  - d) interpello;
  - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

### **Art. 22- La tutela dell'integrità patrimoniale - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti**

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
5. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

### **Art. 23- Compensazione su istanza del debitore**

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
  - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 30 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

### **Art. 24- Compensazione su proposta d'ufficio**

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente Articolo è esclusa in caso di:
  - importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'Art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
  - pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
  - altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
  - liquidazione contributi sociali.

### **Art. 25 - Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie**

1. Ai sensi dell'Art. 36, comma 2 D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'Art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 Febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 Aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
3. È attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate la sottoscrizione dell'ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.
4. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate tributarie emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'Art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'Art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° Gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'Art. 1, comma 792, L. 160/2019.

### **Art. 26 - Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie**

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'Art. 52 D.Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 Aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.



2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che - in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile - potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
4. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi alle entrate patrimoniali e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate non tributarie emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'Art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'Art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° Gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'Art. 1, comma 792, L. 160/2019.

#### **Art. 27 - Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione**

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
  - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo Decreto ministeriale, in quanto compatibile;
  - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 Novembre 2000 o altro successivo Decreto ministeriale, sono approvate dalla Giunta Comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.
2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### **Art. 28 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione**

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
  - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
  - b) improcedibilità per limiti d'importo;
  - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
  - d) inesistenza di beni assoggettabili a misure esecutive accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - e) inesistenza di beni assoggettabili a misure esecutive dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

### **Art. 29 – Recupero stragiudiziale dei crediti**

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

### **Art. 30 – Sospensione e differimento del pagamento e rateazione**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio; il contribuente si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo lo schema seguente:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
  - f) oltre a euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 15.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di fidejussione bancaria, rilasciata da primaria azienda di credito, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
7. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

9. Nell'ipotesi di rateazione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia cui il contribuente intenda prestare acquiescenza, la presentazione dell'istanza entro i termini per presentare ricorso e il pagamento della prima rata entro le scadenze stabilite nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione, perfezionano l'adesione all'accertamento con il diritto alla riduzione della sanzione a condizione che la rateazione venga pagata integralmente e che il contribuente non incorra nella decadenza di cui al comma 5 del presente articolo. In caso contrario, il recupero del debito sarà attivato per l'importo comprensivo della sanzione calcolata in misura piena, al netto delle rate eventualmente già versate.
10. Se il debitore presentasse istanza di rateazione oltre il termine entro il quale è possibile ottenere la riduzione della sanzione, potrà ottenere comunque la rateazione del debito comprensivo della sanzione che sarà applicata in misura piena.

### **Art. 31 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono re-iscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
4. Per i crediti, non di natura tributaria, di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

### **Art. 32 - Interessi sulle entrate locali**

1. Ai sensi dell'Art. 13 L. 13 Maggio 1999 n. 133 e dell'Art. 1, comma 165 L. 27 Dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell'Ente è stabilito in misura pari al tasso legale vigente, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'Art. 1284 Codice Civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

### **Art. 33 - Rimborsi**

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a

quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per Legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività

4. L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.
7. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad € 12,00 (dodici/00).

**TITOLO IV**  
**ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

**Art.34 - Istituti deflativi del contenzioso**

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'Ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di tax compliance, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.

**CAPO I**  
**INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

**Art. 35 - Diritto di interpello del contribuente**

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli Artt. 1 e 11 della Legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

**Art. 36 - Presentazione dell'istanza di interpello**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di Legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'Articolo 32.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
  - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta;
  - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. La presentazione dell'istanza di interpello può essere subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Art. 37 - Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 29, comma 5;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, di cui al comma 1, lett b);
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'Articolo 1, comma 693 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

### **Art. 38 - Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di

ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla Legge.

3. Le risposte fornite, a beneficio di tutti i contribuenti, sono pubblicate sul sito internet del Comune in apposita sezione (FAQ).

### **Art. 39 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'Articolo 37 comma 1, lettera d), non venga fornita entro il termine di cui all'Articolo 38 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

## **CAPO II AUTOTUTELA**

### **Art. 40 Autotutela obbligatoria**

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitive, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'Art. 10-quater, comma 3, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente Articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'Articolo 1, comma 1, della Legge 14 Gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'Art. 19, comma 1, lettera g-bis), del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

#### **Art. 41 Autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi previsti dall'Art. 40, il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, potrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Ai sensi dell'Art. 19, comma 1, lettera g-ter), del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'Art. 21 del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
9. Ai sensi dell'Art. 10-quinquies, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'Articolo 1, comma 1, della Legge 14 Gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

### **CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 42 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'Art. 50 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.



2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

#### **Art. 43 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

#### **Art. 44 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. su iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'Art. 6-bis della Legge 27 Luglio 2000, n. 212;
  - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'Art. 6-bis della Legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
  - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'Art. 6-bis della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

#### **Art. 45 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio**

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
  - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
  - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

#### **Art. 46 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente**

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'Articolo 6-bis della Legge 27 Luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

#### **Art. 47 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'Art. 46 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'Art. 43.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'Art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto Art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 48 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
  - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
  - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
  - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

#### **Art. 49 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo le disposizioni di cui all'Art. 8 del Decreto Legislativo 218/1997(1) ; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. Per importi superiori ad € 15.000,00 la concessione della rateizzazione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari.

---

<sup>1</sup>Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

### **Art. 50 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

### **Art. 51 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla Legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

**TITOLO IV**  
**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Art. 52 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente può eseguire il ravvedimento ai sensi dell'Art. 13 e 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997 con la sanzione ridotta.
2. Le eventuali modifiche apportate all'Art. 13 e 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997 dovranno intendersi automaticamente recepite.
3. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**TITOLO V**  
**NORME FINALI**

**Art. 53 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, dal **1° Gennaio 2025**.